

TRIBUNALE DI FERMO PERVENUTO in SEGRETERIA
- 3 NOV. 2021
N. 23/2021 I IL CANCELLIERE

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI NEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI FAMIGLIA**

TRA

IL TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE CIVILE

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERMO

La premessa da cui muove il seguente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel *quando* e nel *quantum* e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del *budget* di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che erano già le specifiche spese correnti della famiglia coesa (come ad esempio anche la *baby sitter*) che le parti hanno l'onore di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell' "an" e non determinabili nel "quantum" perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini dei figli;

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, o acquisto di farmaci dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Premesso ciò, all'esito della riunione tenutasi presso il COA il giorno 23 aprile 2021, il Presidente del Tribunale di Fermo, Dott. Bruno Castagnoli, il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo nella persona del presidente Avv. Stefano Chiodini, alla presenza della Dott.ssa Sara Marzialetti - Presidente della sezione civile del Tribunale di Fermo e dell'Avv. Fabiana Screpante, Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, **hanno convenuto sull'opportunità di istituire un protocollo d'intesa relativo alle spese straordinarie** relative al mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare tenendo conto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017; hanno pertanto stabilito che, in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:

A) SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinale

necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano tragitto casa-scuola, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e *baby sitter* se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, cura della persona, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli.

**B) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non
è richiesta la previa concertazione:**

libri scolastici, trasporto extra-urbano tragitto casa-scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per una attività sportiva qualora presente prima della separazione, spese per centro estivo e per baby sitter (ove non già esistente nell'organizzazione familiare) se necessitata da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii ecc.) non offra tempestiva alternativa.

C) SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO

DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie:

1. Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiate, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,

spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia

5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

IL RIMBORSO AL GENITORE COLLOCATARIO

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

ASSEGNI FAMILIARI:

L'assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.


DEDUCIBILITA' FISCALE:

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Fermo, 3/11/2021

Il Presidente del Tribunale di Fermo

Dott. Bruno Castagnoli 

Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Avv. Stefano Chiodini 